

# COMUNE DI PRADAMANO

PROVINCIA DI UDINE

---

piazza della Chiesa, 3 - C.A.P. 33040 - C.C.P. n. 14206338 - Cod. Fisc. 80003650308 - P.IVA 00466800307 Tel. 670014/15 - Telefax 670002

## REGOLAMENTO PER L'USO DEL POLISPORTIVO DI PRADAMANO E DEL CAMPO DI CALCIO DI LOVARIA

### Art. 1

Il Polisportivo Comunale, il Campo di Calcio di Lovaria ed i relativi impianti sono di proprietà del Comune di Pradamano.

### Art. 2

La direzione del campo e degli impianti è affidata all'Amministrazione Comunale, la quale, tramite la Giunta Comunale, potrà designare uno o più sorveglianti, scelti anche fra il personale già dipendente dell'Amministrazione. Il personale di sorveglianza rappresenta l'autorità comunale.

### Art. 3

Possono far uso degli impianti sportivi e delle attrezzature:

- a) le scuole di ogni ordine e grado che secondo i programmi ministeriali, svolgono attività sportiva e che sono frequentate in maggioranza da studenti del Comune di Pradamano
- b) le società od associazioni sportive locali di atletica, calcio, pallacanestro, pallavolo e di altre discipline sportive
- c) gruppi spontanei od occasionali di praticanti attività sportive, che abbiano espresso una rappresentanza e che siano residenti nel comune di Pradamano
- d) singoli cittadini del Comune associati a qualche organismo, che si assuma la responsabilità e gli oneri dell'utilizzo degli impianti e dia garanzia del rispetto del regolamento.

E' in facoltà della Giunta Comunale concedere l'uso degli impianti ad Enti diversi da quelli sopra elencati

### Art. 4

La concessione d'uso degli impianti e delle attrezzature sarà rilasciata in forma scritta dal Responsabile del Servizio, il quale per il suo rilascio terrà presente in primo luogo delle concessioni già in atto e, in subordine, dell'ordine di presentazione delle domande. La concessione d'uso è quadriennale o temporanea ed il suo rilascio è subordinato al versamento di una cauzione, a garanzia di eventuali danni e a copertura di spese di gestione, che di volta in volta verranno fissate dal Responsabile del Servizio su parere della Giunta Comunale. Dette cauzioni saranno infruttifere di interessi. Le scuole sono esonerate da ogni cauzione. E' in facoltà della Giunta Comunale esonerare altri soggetti da ogni cauzione.

L'atto di concessione sarà conforme allo schema allegato sub A) al presente regolamento.

# COMUNE DI PRADAMANO

PROVINCIA DI UDINE

---

piazza della Chiesa, 3 - C.A.P. 33040 - C.C.P. n. 14206338 - Cod. Fisc. 80003650308 - P.IVA 00466800307 Tel. 670014/15 - Telefax 670002

## Art. 5

Per ottenere la concessione quadriennale, rinnovabile tacitamente, i soggetti di cui all'art. 3 dovranno presentare, entro e non oltre il 31 agosto dell'anno di scadenza, domanda in carta semplice con l'indicazione delle attività da svolgere e del calendario d'uso previsionale.

Nel caso di domanda presentata da più soggetti di cui ai punti b) c) d) dell'art.3 del presente regolamento, è in facoltà del Responsabile del Servizio di richiedere la nomina di un solo rappresentante quale unico responsabile dell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature ed il versamento della cauzione, a copertura danni, in forma globale.

Qualora il Responsabile del Servizio, a suo insindacabile giudizio, ritenga che la divisione della spesa di cui al successivo art. 8 fra i concessionari possa costituire motivo di limitazione della libertà d'uso degli impianti, potrà richiedere il versamento da parte di ogni singolo ente di una ulteriore cauzione a copertura delle spese stesse.

La concessione autorizza i destinatari all'uso degli impianti ed attrezzature nel limite del calendario ed anche se data in forma cumulativa, potrà essere sospesa sia nei confronti dei singoli che di tutti gli utilizzatori, esclusivamente dall'autorità che la ha emessa su parere della Giunta Comunale.

## Art. 6

La concessione è temporanea quando è richiesta da una Società od associazione o gruppo, che non svolge con continuità l'attività sportiva oggetto della concessione e quando detta attività è occasionale.

Per ottenere la concessione temporanea è necessario farne richiesta al Responsabile del Servizio in carta semplice con un preavviso di almeno 15 giorni, indicando in forma analitica l'attività da svolgere. Il Responsabile del Servizio potrà emettere parere favorevole, tenuto presente il calendario d'uso di altre concessioni in atto e dandone contemporanea comunicazione agli altro utilizzatori. Il rilascio della concessione temporanea è subordinato al versamento di una cauzione infruttifera a copertura di eventuali danni e consumi e dal pagamento anticipato della quota di rimborso spese dovuta dall'utilizzatore temporaneo al concessionario quadriennale. Dette somme ed il riparto del rimborso spese fra i concessionari quadriennali saranno fissate dal Responsabile del Servizio su parere della Giunta Comunale. E' in facoltà della Giunta Comunale di accollare all'Amministrazione le spese di gestione per alcuni soggetti ed iniziative meritevoli di tutela.

## Art. 7

Le decisioni dell'Autorità Comunale sono definitive, inappellabili ed immediatamente operanti nei confronti del concessionari. Il Responsabile del Servizio inoltre giudicherà da amichevole compositore ed in via definitiva su eventuali controversie potessero sorgere tra i concessionari.

# COMUNE DI PRADAMANO

PROVINCIA DI UDINE

---

piazza della Chiesa, 3 - C.A.P. 33040 - C.C.P. n. 14206338 - Cod. Fisc. 80003650308 - P.IVA 00466800307 Tel. 670014/15 - Telefax 670002

## Art. 8

Nel caso di concessione quadriennale, il concessionario o i concessionari, si faranno carico di tutte le spese di ordinaria amministrazione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature onde conservarne l'integrità e l'efficienza. A titolo esemplificativo dette spese comprendono: l'illuminazione, consumo d'acqua, riscaldamento, segnatura del campo, sfalcio del terreno di gioco e aree annesse, irrigazione, ogni manutenzione ordinaria riguardante gli spogliatoi ed altri locali, intendendosi per straordinaria sola la riparazione di danni causati da vetustà o da eventi straordinari in nessun caso riconducibili alla responsabilità dei concessionari. I concessionari sono responsabili di ogni danno anche se imputabile a terzi in quanto essi hanno l'obbligo della vigilanza e buona conservazione di cose e persone. Ogni onere, spesa e responsabilità derivante dall'uso degli impianti faranno carico esclusivamente ai concessionari, che si impegnano ad ottemperare alle disposizioni di legge e dei regolamenti in materia e che pertanto esonerano l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità civile e penale verso terzi.

## Art. 9

I concessionari di cui all'art. 3 potranno depositare nei magazzini degli impianti sportivi, in quanto disponibili, gli attrezzi e i materiali di loro proprietà. L'Amministrazione Comunale ed il suo personale non assumono alcuna responsabilità per quanto riguarda la custodia e la conservazione di detti materiali.

## Art. 10

I concessionari sono responsabili della disciplina e della moralità dei loro atleti. In caso di infrazione i rappresentanti del Comune comunicheranno al Responsabile del Servizio ed agli Istituti scolastici i fatti per i quali potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo ufficiale
- b) sospensione dall'uso degli impianti
- c) segnalazione alla Federazione a cui eventualmente il concessionario aderisce
- d) espulsione definitiva.

## Art. 11

Il pubblico potrà accedere unicamente nelle aree ad esso riservate. Sui terreni di gioco si potrà accedere solo in tenuta regolamentare.

## Art. 12

Tutte le concessioni possono venire discrezionalmente revocate per sopravvenute esigenze connesse con lo svolgimento di manifestazioni ed attività agonistiche a cui si riconosca particolare rilievo sportivo, sociale o ricreativo ed inoltre per qualsiasi altro motivo connesso con necessità di manutenzione straordinaria alle attrezzature e agli impianti. Verrà inoltre

# COMUNE DI PRADAMANO

PROVINCIA DI UDINE

---

piazza della Chiesa, 3 - C.A.P. 33040 - C.C.P. n. 14206338 - Cod. Fisc. 80003650308 - P.IVA 00466800307 Tel. 670014/15 - Telefax 670002

revocata la concessione a quel concessionario che si sia reso inadempiente nei confronti degli oneri di cui all'art. 8 e degli altri obblighi derivanti dal presente regolamento.

L'amministrazione Comunale è autorizzata a prendere qualsiasi provvedimento che dovesse rendersi necessario al fine di salvaguardare e tutelare l'integrità degli impianti sportivi e delle attrezzature.

## Art. 13

Nessuna responsabilità di qualsiasi genere potrà essere accollata all'Amministrazione Comunale qualora gli impianti e le attrezzature dovessero rendersi impraticabili.

## Art. 14

L'installazione di qualsiasi struttura temporanea dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale previa richiesta scritta motivando l'esigenza o la straordinarietà. Nessuna responsabilità può far capo all'Amministrazione Comunale.

## Art. 15

Per quanto non previsto nel presente regolamento ogni decisione è rimessa alla Giunta Comunale.

# COMUNE DI PRADAMANO

PROVINCIA DI UDINE

piazza della Chiesa, 3 - C.A.P. 33040 - C.C.P. n. 14206338 - Cod. Fisc. 80003650308 - P.IVA 00466800307 Tel. 670014/15 - Telefax 670002

## ALLEGATO SUB A)

### COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE

\*\*\*\*\*

### CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza del  
Comune, si sono costituiti i Signori:

1) \_\_\_\_\_ responsabile di servizio del  
Comune di Pradamano;

2) \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, \_\_\_\_\_, nella  
persona del Presidente, Sig. \_\_\_\_\_

in esecuzione del Regolamento per l'uso del \_\_\_\_\_, approvato con delibera  
consiliare numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per convenire e stipulare  
quanto segue:

#### ART. 1

#### CONCESSIONE D'USO

Il Comune di Pradamano, nel rispetto del sopracitato regolamento, cede  
in uso alla società, nella persona del Presidente, Sig. \_\_\_\_\_, l'impianto  
\_\_\_\_\_ sito in Via \_\_\_\_\_ al n. \_\_ a \_\_\_\_\_.

La società potrà effettuare le gare di campionato per le categorie iscritte alla  
\_\_\_\_\_, sul terreno di gioco di Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, utilizzando le relative  
strutture accessorie, quali: il chiosco-bar, gli spogliatoi per le squadre e per  
l'arbitro, i magazzini, i servizi.

#### ART. 2

#### DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata quadriennale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
tacitamente rinnovabile salvo disdetta da prodursi 3 mesi prima della scadenza.

#### ART. 3

#### CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE D'USO AD ALTRE SOCIETA' SPORTIVE

Qualora il terreno di gioco non fosse utilizzato dalla società \_\_\_\_\_ l'uso,  
in ordine di priorità, deve essere concesso alle associazioni culturali e sportive  
di Pradamano e Lovaria, e poi ad eventuali altri richiedenti.

Gruppi di singoli cittadini possono richiedere l'uso del terreno di gioco e  
relative attrezzature, solamente per la disputa di gare di calcio per squadre.

# COMUNE DI PRADAMANO

PROVINCIA DI UDINE

---

piazza della Chiesa, 3 - C.A.P. 33040 - C.C.P. n. 14206338 - Cod. Fisc. 80003650308 - P.IVA 00466800307 Tel. 670014/15 - Telefax 670002

Nel caso in cui il campo venga utilizzato da terzi, la società può richiederne il rimborso delle spese agli stessi.

## ART. 4

### DEPOSITO CAUZIONALE

A titolo di cauzione, l'utilizzatore deve versare al Comune l'importo di L. 500.000.=, quale cauzione per ogni imprevedibile danno causato dalla volontà delle persone.

Il deposito cauzionale è infruttifero per il Comune e verrà restituito al momento del termine della Convenzione.

## ART. 5

### CONTROLLI E VIGILANZA

Il Comune ha diritto, in ogni momento, di accedere ai locali per verifiche, controlli o per programmazione di lavori ritenuti, a suo insindacabile giudizio, da effettuare.

## ART. 6

### ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Comune, nel concedere l'uso alla società, fa carico alla stessa di tutte le spese di ordinaria amministrazione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature, onde conservarne l'integrità e l'efficienza. A titolo esemplificativo, dette spese comprendono: le utenze elettriche, del gas metano, dell'acqua e del telefono, la segnatura del campo, lo sfalcio del terreno di gioco ed aree annesse, l'irrigazione, ogni manutenzione ordinaria riguardante gli spogliatoi ed altri locali, intendendosi per straordinaria solo la riparazione di danni causati da vetustà o da eventi straordinari in nessun caso riconducibili a responsabilità del concessionario.

Sono a carico del concessionario gli oneri relativi alla voltura dei contratti delle utenze.

Il concessionario è responsabile di ogni danno, anche se imputabile a terzi, in quanto ha l'obbligo della vigilanza e della buona conservazione di cose e persone.

Ogni onere, spesa e responsabilità derivante dall'uso degli impianti faranno carico esclusivamente al concessionario che si impegna ad ottemperare alle disposizioni di legge e dei regolamenti in materia e che, pertanto, esonerano l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità civile e penale verso terzi.

## ART. 7

### REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione verrà revocata ipso facto nel caso di inadempienza da parte del concessionario degli oneri e degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

# COMUNE DI PRADAMANO

PROVINCIA DI UDINE

---

piazza della Chiesa, 3 - C.A.P. 33040 - C.C.P. n. 14206338 - Cod. Fisc. 80003650308 - P.IVA 00466800307 Tel. 670014/15 - Telefax 670002

L'Amministrazione Comunale è autorizzata a prendere qualsiasi provvedimento si dovesse rendere necessario al fine di salvaguardare e tutelare l'integrità degli impianti sportivi e delle attrezzature.

Nessuna responsabilità di qualsiasi genere potrà essere accollata all'Amministrazione Comunale qualora gli impianti e le attrezzature dovessero rendersi impraticabili.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, ogni decisione è rimessa alla Giunta Comunale.

## ART. 8 CONTROVERSIE

Le parti convengono che, qualora dovessero insorgere controversie in materia di diritti ed obblighi derivanti dalla presente convenzione, la risoluzione degli stessi è rimessa al giudizio arbitrale di tre arbitri di cui due nominati dalle parti ed uno nominato di comune accordo dagli arbitri stessi. Le parti dichiarano altresì di aver preso visione del Regolamento come modificato con delibera di Consiglio Comunale numero \_\_\_ del \_\_\_\_\_ e di accettarlo in ogni sua parte.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_

LA SOCIETA'

\_\_\_\_\_